



Avvocatura dello Stato

Piazza San Marco, 63 - C.a.p. 30100

Venezia, 22 dicembre 2016

Affare legale 003780/2016

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

RG 1436/16

GL GIORNANI

Oggetto MARCHETTA GAETANA FORTUNATA c/ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE
Protocollato il 21-12-2016
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 26-01-2017
COSTITUZIONE scadenza il 20-01-2017

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio **direttamente** senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. l. co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Allo stato, si archivia l'affare.

L'Avvocato Distrettuale

Avv. Maria Rosaria Cozzuto

Maria Rosaria Cozzuto

C. 155
L. SCOLASTICO REGIONALE VENETO
TR. FORTUNATA

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.
Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.
Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato
ARCHIVIO UFFICIO
E-mail
venezia@mail.pert.avvocaturastato.it

Tel
041 2401011
Fax
041 5224105

CAVIERO

2016

MIUR.AOOSPTV.REGISTRO UFFICIALE (I).0012516.22-12-2016



Avvocatura dello Stato

Plazza S. Marco, 63 (Palazzo Ex Reale) - 30100 - Venezia

Venezia,

22 dicembre 2016

Affare legale

003780/2016

Avvocato

ARCHIVIO UFFICIO

UFF SCOLASTICO REG VENETO - UFF XI AMBITO TERR
PER LA PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4
31100 TREVISO
Part.nr.: 50561
PEC - usptv@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO
Riva de Biasio S. Croce 1299
30135 VENEZIA
Part.nr.: 50562
PEC - drve@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - DIREZIONE
GENERALE
Via Fattori, 60
90146 PALERMO
Part.nr.: 50563
PEC - drsi@postacert.istruzione.it

UFF SCOLASTICO REG SICILIA - UFF XIV AMBITO TERR
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
Via Uberto Bonino, 3
98124 MESSINA
Part.nr.: 50564
PEC - uspme@postacert.istruzione.it

Da 20/12
Postacert

Opposto

Im paginazione trasferimento

UFF SCOLASTICO REG VENETO - - ufficio11.treviso@istruzione.it - 50561-22/12/2016-P-aoove AL:3780/2016

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Giovanni Marchese**, codice fiscale: [REDACTED], iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Marchetta Gaetana** (CF: [REDACTED]), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

marmin_ricorso_riassunzione.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Il Ricorso in riassunzione della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata,

procura alle liti 1.pdf, copia per immagine contenente La procura alle liti della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata e

decreto fissazione udienza.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Il decreto di fissazione udienza comparizione parti

a **Avvocatura Dello Stato Di Venezia** (P.IVA: 94026160278) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it*** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Treviso - controversie in materia di lavoro e previdenza, RG n° 1736/2016.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che gli allegati ***marmin_ricorso_riassunzione.pdf***, contenente Il Ricorso in riassunzione della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, ***procura alle liti 1.pdf***, contenente La procura alle liti della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata e ***decreto fissazione udienza.pdf***, contenente Il decreto di fissazione udienza comparizione parti sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.

Messina - Treviso, 20/12/2016

Firmato digitalmente da **Avv. Giovanni Marchese**

PROCURA ALLE LITI

RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO MA MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO A CUI SI RIFERISCE E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO CUI SI RIFERISCE E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO AI SENSI DELL'ART. 83 CPC E DELL'ART. 18, COMMA 5, DEL DM N. 44/2011

Per rappresentare e difendere la sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata (~~_____~~), nel presente giudizio conferisco mandato all'avv. Giovanni Marchese, con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30 (fax 090/679645 – pec marchese.giov@pec.giuffre.it), conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire, conciliare e transigere la lite, nominare procuratori domiciliatari e consulenti di parte, rinunciare agli atti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto difensore.

Dichiaro essere stata da questi informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, e smi, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e segg. dello stesso predetto D.L.

Dichiaro di essere stata edotta del grado di complessità dell'incarico che con il presente atto conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, e a tal fine prendo atto che il compenso verrà determinato nel rispetto del D.M. n. 55/2014.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, e smi, che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando in d'ora il relativo trattamento.

Si elegge domicilio presso lo studio.

Gaetana Fortunata Marchetta

avv. Giovanni Marchese
Per autentica

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Giovanni Marchese**, codice fiscale: **[REDACTED]**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Marchetta Gaetana** (CF: **[REDACTED]**), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

marmin_ricorso_riassunzione.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Il Ricorso in riassunzione della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata,

procura alle liti 1.pdf, copia per immagine contenente La procura alle liti della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata e

decreto fissazione udienza.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Il decreto di fissazione udienza comparizione parti

a **Avvocatura Dello Stato Di Venezia** (P.IVA: 94026160278) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it*** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Treviso - controversie in materia di lavoro e previdenza, RG n° 1736/2016.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che gli allegati ***marmin_ricorso_riassunzione.pdf***, contenente Il Ricorso in riassunzione della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, ***procura alle liti 1.pdf***, contenente La procura alle liti della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata e ***decreto fissazione udienza.pdf***, contenente Il decreto di fissazione udienza comparizione parti sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.

Messina - Treviso, 20/12/2016

Firmato digitalmente da **Avv. Giovanni Marchese**

R.G. n. 1736/2016



TRIBUNALE DI TREVISO
- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede

fissa

per la comparizione della parti davanti a sé l'udienza del 26 gennaio 2017 ad ore 10.30 con termine:

- alla parte ricorrente fino al 27.12.2016 per la notifica a controparte e autorizzata la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento;
- alla parte convenuta fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.

Treviso, 07/12/2016

Il Giudice
Dott. Filippo Giordan



Avvocatura Distrettuale dello Stato - Venezia
Protocollo in Arrivo : 2016/50450



2016 050450

NOTA	<i>Questo documento e' stato estratto dai Sistemi di Avvocatura Dello Stato il giorno mercoledì 21/12/2016 12:29:03</i>
Trasporto	posta-certificata
Data Invio	martedì 20/12/2016 12:32:00
Mittente	"Per conto di: marchese.giov@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatari	ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Documenti allegati	VE#0050450-2016AAOOVE-001-non-decifrabile.htm VE#0050450-2016AAOOVE-002-non-decifrabile.htm VE#0050450-2016AAOOVE-003-daticert.xml VE#0050450-2016AAOOVE-013.pdf VE#0050450-2016AAOOVE-004-non-decifrabile.htm VE#0050450-2016AAOOVE-005-DECRETOFISSAZIONEUDIENZA.pdf VE#0050450-2016AAOOVE-006-DECRETOFISSAZIONEUDIENZA.pdf.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-007-MARMINRICORSORIASSUNZIONE.pdf VE#0050450-2016AAOOVE-008-MARMINRICORSORIASSUNZIONE.pdf.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-009-PROCURA.PDF VE#0050450-2016AAOOVE-010-PROCURA.PDF.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-011-RELATADINOTIFICA.PDF VE#0050450-2016AAOOVE-012-RELATADINOTIFICA.PDF.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-014-smime.p7s
MessageID	<opec282.20161220123200.17739.09.1.15@pec.aruba.it>
Testo	

AVV. GIOVANNI MARCHESE
Via S. Giovanni Bosco, 30 – Messina
Tel. e fax 090/679645
Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

Ricorso per la riassunzione del giudizio ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED], nello studio dell'avv.
Mariarita Pizzolato (C.F.: [REDACTED] – pec
mariaritapizzolato@pec.ordineavvocatitrevisto.it – fax 0423/301203), presso l'avv.
Giovanni Marchese (C.F.: [REDACTED] – pec:
marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la
rappresenta e difende per procura in atti ed anche in calce al presente atto, espone e
chiede quanto segue.

Premesso

il ricorso ex art. 700 proposto davanti al Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione
Lavoro che qui di seguito, integralmente, si riporta per farne parte integrante del
presente atto:

“TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED]
residente a [REDACTED], Via [REDACTED], domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese
(C.F.: [REDACTED] – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645) - nel domicilio eletto
in Milazzo, Via Francesco Col. Bertè, 34, presso l'avv. Stefano Muscianisi - che la rappresenta e difende
per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

AAA

La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1995, nell'anno 2001 (ed altro sempre nell'anno 2001 per la scuola materna), inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, con servizio precario prestato da molti anni, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c),



della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con contratto del 28.11.2015 stipulato con l'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME).

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Marchetta si trovava collocata nella GAE della Provincia di Messina, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, con punti 82,00.

A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con comunicazione mail del 29.7.2016, il MIUR comunicava di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito 0014 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso); quindi, la ricorrente riceveva una successiva comunicazione via email del 24.8.2016 con cui le veniva comunicata la scuola "I.C. Spresiano", a Spresiano (TV), in provincia di Treviso, dove prendere servizio.

Sicché, la ricorrente veniva assegnata nell'ambito 0014 del Veneto (al n. 47 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, in base al suo punteggio in graduatoria, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0015, 0013, 0016, 0014), dove esistevano posti disponibili.

E tutto ciò è accaduto nonostante il reclamo presentato in data 3.8.2016 (subito dopo la comunicazione del 29.7.2016), e la successiva richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016, rimasti entrambi privi di riscontro.

Sicché, per non perdere il posto di lavoro, nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di Treviso in dispregio del proprio diritto soggettivo.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Marchetta (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Messina, indicando nell'ordine i sottoambiti 0015, 0013, 0016, 0014; quindi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

MOTIVI

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.



Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... "; e, quindi, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), ai fini dell'assegnazione provvisoria, garantendo per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e Gae) parità di trattamento.

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... "; mentre per gli "... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ..." è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro "... parteciperanno a mobilità territoriale".

Così facendo, solo ai primi, provenienti dalle G.M. del concorso 2012, e cioè da un concorso successivo (che in origine non era nemmeno abilitante per l'insegnamento), è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta sui posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria, conseguite una in data 18.10.1996 e l'altra il 22.10.2001 (oltre ad altra abilitazione di insegnamento anche nella scuola materna del 22.10.2001), hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE (come la ricorrente). Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto – è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da



moltissimo tempo ed è stata impiegata per supplenze brevi ed annuali da circa 10 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e "contra legem", ed in particolare, ancora di più, se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE, e che il concorso, quando era stato bandito, non prevedeva alcuna idoneità abilitante per l'insegnamento per gli idonei.

A A A

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia,".

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).".

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico



2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della "FASE B" prevede che "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.".

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito - con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

A A A

Ad ogni modo, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, resta il fatto che la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (ambiti Sicilia 0015, Sicilia 0013, Sicilia 0016, Sicilia 0014) - e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, e così via, come si legge nella domanda di mobilità - e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 34 (+ 6 ai fini del ricongiungimento, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di 40 sull'ambito Sicilia 0014 (in cui ricade il suo comune di residenza di Barcellona P.G.) superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito



Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) - è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Messina (come negli altri Ambiti), riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.

1.3) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come - in base al punteggio di 34 - sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, nell'ambito Veneto 0014, la cui richiesta risulta essere la 47^a - quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0015, 0013, 0016, 0014), poi, Catania, e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.100 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (che si allega).

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato



in modo macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che la più lontana non risulta nemmeno richiesta.

1.4) In ordine all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, solo per completezza, si evidenzia che è pendente ricorso al Tar di Roma, la cui udienza pubblica è fissata per il prossimo 20.10.2016.

Va segnalato anche il fatto che lo stesso Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si è già pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo; e si è in attesa della decisione di merito.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha, espressamente, previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."*

Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema e subordinata, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 48 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.



Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva"*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *"secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali"*.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.



In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

3- Sussistenza del "fumus boni iuris" e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore (1/2 anni di servizio quelli delle GM 2012 e circa 12 anni di anzianità di servizio la ricorrente).

Il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, peraltro, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente risulta vincitrice di un primo concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1995, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un secondo uno concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 2000, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un terzo per titoli ed esami svolto nell'anno 2000 abilitante per l'insegnamento nella scuola materna, che la pongono di gran lunga in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era nemmeno abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia 0015, 0013, 0016, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come doveva, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia



di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, meno che mai nell'ambito Veneto 0014.

3.2) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Marchetta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, ambito Veneto 0014.

La ricorrente, infatti, ha l'età di 48 anni, è precaria da oltre 10 anni (avendo insegnato con supplenze brevi e qualche annuale per tutti questi anni), e confidava nella sua assegnazione definitiva nella provincia di Messina in base al suo punteggio, possibilmente nell'ambito di Barcellona P.G..

Fatto sta che, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria e nonostante il suo punteggio di 34 (40 nell'ambito Sicilia 0015), superiore a quelli del concorso 2012, dopo 10 anni di attività di insegnamento, allo stato, si trova costretta a doversi definitivamente da Barcellona P.G. in provincia di Treviso con gravissime ripercussioni per la famiglia e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 34 (e/0 40 nell'ambito Sicilia 0015): sigg.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusl (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12)].

A nulla è servito l'atto di reclamo del 3.8.2016 né il successivo tentativo di conciliazione dell'11.8.2016, che non hanno avuto riscontro alcuno.

Ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE



- 1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata all'assegnazione della sede definitiva, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, ed innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014);
- 2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa - stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 d docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;
- 5) Sempre preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito citati come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 34 e/ di 40 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta



(punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Glusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12)] - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in relazione alla materia di lavoro di cui si tratta, il contributo unificato è di euro 259,00.

Si produce: copia stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 18.10.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola elementare statale nella Regione Sicilia; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola materna statale nella Regione Sicilia); copia della proposta di assunzione; copia del provvedimento di assegnazione della sede provvisoria all'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia del contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 stipulato con I.C. Ugo Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia della domanda di mobilità; comunicazione del MIUR di assegnazione sede Veneto Ambito 0014 del 29.7.2016; comunicazione email di assegnazione I.C. Spresiano in provincia di Treviso del 24.8.2016; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; copia stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia del bollettino dei movimenti dell'USP di Treviso, in ordine alfabetico; reclamo del 3.8.2016;



richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; copia dello stato di servizio della ricorrente; copia della tabella di prossimità tra province italiane; copia della nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P.,

Messina, 30.9.2016

avv. Giovanni Marchese”;

che il ricorso è stato depositato in data 30.9.2016, procedendo alla relativa iscrizione a ruolo con pagamento del contributo unificato, presso il Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro ed ha preso il n. 1696/2016 RG;

che, con decreto di pari data del 30.9.2016, il Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. designato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 25.10.2016, ore 10,30, autorizzando, ai sensi dell'art. 151 cpc, anche la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR, così come era stato richiesto;

che la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso alla P.A. resistente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e, quindi, ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc, così come disposto dal Giudice, mediante pubblicazione nel sito del MIUR;

che, all'udienza del 25.10.2016, è comparso per il MIUR – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina il funzionario delegato il quale ha depositato apposita memoria difensiva che qui di seguito, integralmente, si riporta:

“ON. TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

-SEZIONE LAVORO -

(G.U.L. Dott.ssa Totaro ; R.G. 1696/16; UD.25 /10/2016)

Memoria difensiva

Per il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Vili - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art. 417 bis, del Dott. Antonino Cernuto, giusto atto di individuazione allegato, il quale elegge domicilio presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, in Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: usprme@postacert.istruzione.it:



resistente

contro

la docente Marchetta Gaetana Fortunata, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Marchese.

ricorrenti

IN FATTO E IN DIRITTO.-

1. - Con ricorso ex art. 700 del 30/09/2016, la docente Marchetta Gaetana Fortunata, docente della scuola primaria, adiva codesto On. Tribunale del Lavoro per ottenere il diritto, in via di urgenza, all'assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina, con relative domande subordinate.

Riferiva la docente di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2015/16 sottoscritto presso l'UST di Messina, e di essere stata trasferita dall'01/09/2016 in Veneto, ambito territoriale 014 Treviso.

Riferiva inoltre di essere inserita nelle GAE della Provincia di Messina, e sulla scorta di tale inserimento ambirebbe ad essere destinata presso una sede della regione Sicilia o regione limitrofa ad essa, Calabria e via a salire come si riscontra dalla domanda di mobilità.

Tramite la presente memoria si costituisce l'Amministrazione resistente, contestando in toto quanto ex adverso esposto sia in punto di fatto che in diritto per le seguenti ragioni.

2- In via preliminare si eccepisce il difetto di competenza territoriale dell'On. Giudice adito in favore del Tribunale di Treviso, sede attuale in cui la ricorrente presta servizio.

Come ammesso dalla stessa ricorrente in ricorso, la docente Marchetta è stata assunta presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina con contratto a tempo indeterminato ed è stata successivamente trasferita a Treviso, attuale sede di servizio.

Pertanto a decidere la controversia dovrebbe essere il giudice del luogo in cui attualmente la ricorrente presta servizio, ossia il Tribunale del Lavoro di Treviso.

3- Nel merito, si eccepisce che il ricorso introduttivo è carente di entrambi i presupposti per la concessione di un provvedimento di urgenza.

In primo luogo, si rileva che la ricorrente ha partecipato alla fase C dei trasferimenti di cui all'art. 6 CCNI08/04/2016, ossia alla fase destinata ai docenti assunti nell'a.s. 2015/16.

A seguito del movimento, la docente ha ottenuto il trasferimento a Treviso esito di una procedura nazionale gestita dal sistema informativo del MIUR basato su criteri e parametri univoci a livello nazionale.

La ricorrente insiste sulla disparità di trattamento fra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/16 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, inoltre la disparità di trattamento si ravvisa anche con gli assunti entro il 2014/15 che potevano essere trasferiti su scuola e non su ambito. A questo si aggiunge anche il punteggio della ricorrente superiore a quasi tutti i



docenti provenienti dal concorso 2012.

Ebbene l'Ufficio Scolastico di Messina ha valutato la domanda di mobilità attribuendole il punteggio relativo ai titoli di servizio e culturali dichiarati dalla docente, punteggio, per altro, corretto e non contestato dalla ricorrente. A seguito dei movimenti, la docente, è stata assegnata in ambito nazionale in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità e ritenuta disponibile dal sistema di elaborazione basato su criteri dettati dal CCNI sulla mobilità e tradotti in termini matematici dall'algoritmo che ha generato i movimenti. Pertanto la procedura delle operazioni che ha prodotto i movimenti era contenuta nel CCNI sulla mobilità che ogni anno regola i trasferimenti del personale della scuola e non nella legge 107/2015 che invece conteneva le norme relative al piano di assunzione a tempo indeterminato dei docenti.

Il ricorso appare carente sia del periculum, in quanto la docente ha partecipato alla fase nazionale dei movimenti ed è stata assegnata ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda sia del fumus in quanto l'amministrazione ha agito correttamente movimentando i docenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI del 08/04/2016 sulla mobilità e in base ai principi dettati dalla l. 107/2015.

Per le motivazioni suesposte, il ricorso dei cui trattasi appare totalmente infondato e si chiede a codesto On.le Tribunale di voler rigettare il gravame proposto.

P.Q.M.

voglia codesto On. Tribunale del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite.

Messina, il 24/10/2016 ...”;

che, nella stessa udienza, come si evince dal relativo verbale, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata ha contestato nel merito il contenuto della memoria difensiva del MIUR riportandosi al proprio ricorso, chiedendo termine per potere controdedurre, ma, nel contempo, aderendo all'eccezione preliminare di competenza territoriale; che, con ordinanza pronunciata nella stessa udienza, preliminarmente, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione ed ha dichiarato territorialmente competente il Tribunale del Lavoro di Treviso, assegnando alle parti il termine di gg. 30 per la riassunzione del processo a questo Giudice: “ ... il GL rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio appare fondata, in quanto al momento della proposizione della domanda la sede di servizio della ricorrente si trovava a Treviso; visto l'art. 413, 5° c., cpc dichiara la propria incompetenza per territorio e assegna alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Treviso, in funzione di GL, ... ”;



che, conseguentemente, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata ha interesse a riassumere, tempestivamente, il giudizio per proseguirlo davanti al Giudice dichiarato competente, facendo così salvi gli atti processuali già posti in essere, per sentire accogliere nel merito il ricorso, e quindi le domande ivi formulate, tanto più avendo la necessità di una pronuncia d'urgenza;

ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, insiste nell'accoglimento delle domande già formulate nel ricorso introduttivo, già sopra interamente riportato, ma che qui, per mera completezza, si ribadiscono, e quindi nell'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Messina);

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014) - e quindi nell'Istituto Comprensivo di Spresiano (TV) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana



Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 d docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014) – e quindi nell'Istituto Comprensivo di Spresiano (TV) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5) Sempre preliminarmente – tenuto anche conto che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza, per quanto era stato chiesto, previa apposita autorizzazione ex art. 151 cpc espressa nello stesso predetto provvedimento, sono stati notificati ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR - in quanto sempre da considerare, quelli qui di



seguito indicati, come controinteressati e tenuto conto del rilevante numero di tali docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nel bollettino della mobilità contenente l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 34 e/ di 40 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Ilenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) – essendo, per l'appunto, un numero rilevante e senza indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;



8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Trattandosi di prosecuzione del giudizio avviato davanti al Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro - presso il quale è stato già versato, in quanto di valore indeterminabile in materia di lavoro, il contributo unificato è di euro 259,00 – nulla è in più dovuto.

Si produce: ordinanza del Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. unitamente al relativo verbale di udienza del 25.10.2016; ricorso introduttivo; decreto di fissazione udienza; nota di iscrizione a ruolo del ricorso depositato al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G.; contributo unificato; documentazione prodotta con il deposito del ricorso introduttivo [copia stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 18.10.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola elementare statale nella Regione Sicilia; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola materna statale nella Regione Sicilia); copia della proposta di assunzione; copia del provvedimento di assegnazione della sede provvisoria all'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia del contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 stipulato con I.C. Ugo Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia della domanda di mobilità; comunicazione del MIUR di assegnazione sede Veneto Ambito 0014 del 29.7.2016; comunicazione email di assegnazione I.C. Spresiano in provincia di Treviso del 24.8.2016; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; copia stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia del bollettino dei movimenti dell'USP di Treviso, in ordine alfabetico; reclamo del 3.8.2016; richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; copia dello stato di servizio della ricorrente; copia della tabella di prossimità tra province italiane; copia della nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P.]; documentazione prodotta prima dell'udienza del 25.10.2016 (attestazione pec della notifica del ricorso promosso da Marchetta Gaetana contro il MIUR, del decreto di fissazione udienza



e della procura alle liti, avvenuta per via telematica, al MIUR, al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al MIUR Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; attestazione da parte del MIUR, datata 4.10.16 della avvenuta pubblicazione, sul sito del MIUR, in particolare tra le news di area Ministero e nelle aree telematiche "Atti di notifica", di quanto disposto dal Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro); videata polisweb del fascicolo telematico Punto di Accesso Giuffrè; sentenza Cass. civ. sez. lav. n. 280/2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi; ordinanza del Tribunale di Taranto; ordinanza del Tribunale di Trani; ordinanza del Tribunale di Patti.

Messina/Treviso, 14.11.2016

avv. Giovanni Marchese



R.G. n. 1736/2016



TRIBUNALE DI TREVISO
- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede

fissa

per la comparizione della parti davanti a sé l'udienza del 26 gennaio 2017 ad ore 10.30 con termine:

- alla parte ricorrente fino al 27.12.2016 per la notifica a controparte e autorizzata la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento;
- alla parte convenuta fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.

Treviso, 07/12/2016

Il Giudice
Dott. Filippo Giordan



NOTA	<i>Questo documento e' stato estratto dai Sistemi di Avvocatura Dello Stato il giorno mercoledì 21/12/2016 12:29:03</i>
Trasporto	
Data Invio	martedì 20/12/2016 12:31:27
Mittente	marchese.giov@pec.giuffre.it
Destinatari	ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto	Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Documenti allegati	VE#0050450-2016AAOOVE-004-non-decifrabile.htm VE#0050450-2016AAOOVE-005-DECRETOFISSAZIONEUDIENZA.pdf VE#0050450-2016AAOOVE-006-DECRETOFISSAZIONEUDIENZA.pdf.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-007-MARMINRICORSORIASSUNZIONE.pdf VE#0050450-2016AAOOVE-008-MARMINRICORSORIASSUNZIONE.pdf.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-009-PROCURA.PDF VE#0050450-2016AAOOVE-010-PROCURA.PDF.p7m VE#0050450-2016AAOOVE-011-RELATADINOTIFICA.PDF VE#0050450-2016AAOOVE-012-RELATADINOTIFICA.PDF.p7m
MessageID	<opec282.20161220123200.17739.09.1.15@pec.aruba.it>
Testo	<p><i>Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.</i></p> <p><i>A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.</i></p> <p><i>In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html</i> - <i>Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php</i> - <i>Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0</i> - <i>Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify</i>

Allegato alla nota

Vorrà Codesta Amministrazione provvedere a verificare se il ricorrente abbia formulato anche conclusioni di merito (art. 669 octies, sesto co., cpc) e – nel caso negativo - chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ove ritenga di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare sfavorevole che sia emesso dal Giudice del Lavoro, si fa presente che – per ormai consolidata giurisprudenza – anche il reclamo può essere proposto direttamente da codesta Amministrazione; a tal fine si suggerisce di prestare particolare attenzione alle notifiche del provvedimento eseguite dal difensore a **mezzo posta certificata** all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, onde evitare che sia confusa con la normale posta certificata.

Si avverte inoltre che – ove il giudizio si concluda con esito sfavorevole (anche dopo l'eventuale reclamo) e semprechè il giudice non abbia fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito – sarà necessario valutare l'opportunità di proporre (anche ai sensi dell'art. 417 bis) il giudizio di merito, in quanto il provvedimento mantiene efficacia a tempo indeterminato.

AVV. GIOVANNI MARCHESE
Via S. Giovanni Bosco, 30 – Messina
Tel. e fax 090/679645
Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

Ricorso per la riassunzione del giudizio ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED], residente a [REDACTED], domiciliata a [REDACTED], nello studio dell'avv. Mariarita Pizzolato (C.F.: [REDACTED] - pec mariaritapizzolato@pec.ordineavvocatitrevisto.it - fax 0423/301203), presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: [REDACTED] - pec: marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la rappresenta e difende per procura in atti ed anche in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

Premesso

il ricorso ex art. 700 proposto davanti al Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro che qui di seguito, integralmente, si riporta per farne parte integrante del presente atto:

“TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED], residente a Barcellona P.G. (ME), Via Sebastiano Sottile, 7, domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: [REDACTED] - pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645) - nel domicilio eletto in Milazzo, Via Francesco Col. Bertè, 34, presso l'avv. Stefano Muscianisi - che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1995, nell'anno 2001 (ed altro sempre nell'anno 2001 per la scuola materna), inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, con servizio precario prestato da molti anni, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c),



della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con contratto del 28.11.2015 stipulato con l'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME).

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Marchetta si trovava collocata nella GAE della Provincia di Messina, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, con punti 82,00.

A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con comunicazione mail del 29.7.2016, il MIUR comunicava di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito 0014 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso); quindi, la ricorrente riceveva una successiva comunicazione via email del 24.8.2016 con cui le veniva comunicata la scuola "I.C. Spresiano", a Spresiano (TV), in provincia di Treviso, dove prendere servizio.

Sicché, la ricorrente veniva assegnata nell'ambito 0014 del Veneto (al n. 47 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, in base al suo punteggio in graduatoria, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0015, 0013, 0016, 0014), dove esistevano posti disponibili.

E tutto ciò è accaduto nonostante il reclamo presentato in data 3.8.2016 (subito dopo la comunicazione del 29.7.2016), e la successiva richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016, rimasti entrambi privi di riscontro.

Sicché, per non perdere il posto di lavoro, nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di Treviso in disprezzo del proprio diritto soggettivo.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Marchetta (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Messina, indicando nell'ordine i sottoambiti 0015, 0013, 0016, 0014; quindi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in disprezzo dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

MOTIVI

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.



Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."; e, quindi, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), ai fini dell'assegnazione provvisoria, garantendo per tutti i docenti assunti nell'ã.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e Gae) parità di trattamento.

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ..."; mentre per gli "... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ..." è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro "... parteciperanno a mobilità territoriale".

Così facendo, solo ai primi, provenienti dalle G.M. del concorso 2012, e cioè da un concorso successivo (che in origine non era nemmeno abilitante per l'insegnamento), è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta sui posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria, conseguite una in data 18.10.1996 e l'altra il 22.10.2001 (oltre ad altra abilitazione di insegnamento anche nella scuola materna del 22.10.2001), hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE (come la ricorrente). Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto – è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da



moltissimo tempo ed è stata impiegata per supplenze brevi ed annuali da circa 10 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e "contra legem", ed in particolare, ancora di più, se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE, e che il concorso, quando era stato bandito, non prevedeva alcuna idoneità abilitante per l'insegnamento per gli idonei.

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge "1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.*".

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).".

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico



2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della "FASE B" prevede che "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.".

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito - con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^^^

Ad ogni modo, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, resta il fatto che la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (ambiti Sicilia 0015, Sicilia 0013, Sicilia 0016, Sicilia 0014) - e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, e così via, come si legge nella domanda di mobilità - e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 34 (+ 6 ai fini del ricongiungimento, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di 40 sull'ambito Sicilia 0014 (in cui ricade il suo comune di residenza di Barcellona P.G.) superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito



Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilla Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) - è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Messina (come negli altri Ambiti), riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.

1.3) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come - in base al punteggio di 34 - sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, nell'ambito Veneto 0014, la cui richiesta risulta essere la 47^a - quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0015, 0013, 0016, 0014), poi, Catania, e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.100 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (che si allega).

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato



in modo macroscopico, In particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che la più lontana non risulta nemmeno richiesta.

1.4) In ordine all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, solo per completezza, si evidenzia che è pendente ricorso al Tar di Roma, la cui udienza pubblica è fissata per il prossimo 20.10.2016.

Va segnalato anche il fatto che lo stesso Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si è già pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo; e si è in attesa della decisione di merito.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha, espressamente, previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i, al comma 1, prevede che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."*

Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema e subordinata, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 48 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.



Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: "Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva".

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono "secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali".

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.



In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

3- Sussistenza del "funus boni iuris" e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore (1/2 anni di servizio quelli delle GM 2012 e circa 12 anni di anzianità di servizio la ricorrente).

Il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, peraltro, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente risulta vincitrice di un primo concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1995, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un secondo uno concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 2000, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un terzo per titoli ed esami svolto nell'anno 2000 abilitante per l'insegnamento nella scuola materna, che la pongono di gran lunga in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era nemmeno abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia 0015, 0013, 0016, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come dovè, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia



di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, meno che mai nell'ambito Veneto 0014.

3.2) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Marchetta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, ambito Veneto 0014.

La ricorrente, infatti, ha l'età di 48 anni, è precaria da oltre 10 anni (avendo insegnato con supplenze brevi e qualche annuale per tutti questi anni), e confidava nella sua assegnazione definitiva nella provincia di Messina in base al suo punteggio, possibilmente nell'ambito di Barcellona P.G..

Fatto sta che, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria e nonostante il suo punteggio di 34 (40 nell'ambito Sicilia 0015), superiore a quelli del concorso 2012, dopo 10 anni di attività di insegnamento, allo stato, si trova costretta a doversi definitivamente da Barcellona P.G. in provincia di Treviso con gravissime ripercussioni per la famiglia e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 34 (e/o 40 nell'ambito Sicilia 0015): sigg.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12)].

A nulla è servito l'atto di reclamo del 3.8.2016 né il successivo tentativo di conciliazione dell'11.8.2016, che non hanno avuto riscontro alcuno.

Ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE



1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata all'assegnazione della sede definitiva, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, ed innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014);

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa - stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 d docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5) Sempre preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito citati come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 34 e/ di 40 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta



(punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilla Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12)] - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in relazione alla materia di lavoro di cui si tratta, il contributo unificato è di euro 259,00.

Si produce: copia stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 18.10.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola elementare statale nella Regione Sicilia; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola materna statale nella Regione Sicilia); copia della proposta di assunzione; copia del provvedimento di assegnazione della sede provvisoria all'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia del contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 stipulato con I.C. Ugo Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia della domanda di mobilità; comunicazione del MIUR di assegnazione sede Veneto Ambito 0014 del 29.7.2016; comunicazione email di assegnazione I.C. Spresiano in provincia di Treviso del 24.8.2016; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; copia stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia del bollettino dei movimenti dell'USP di Treviso, in ordine alfabetico; reclamo del 3.8.2016;



richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; copia dello stato di servizio della ricorrente; copia della tabella di prossimità tra province italiane; copia della nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P..

Messina, 30.9.2016

avv. Giovanni Marchese”;

che il ricorso è stato depositato in data 30.9.2016, procedendo alla relativa iscrizione a ruolo con pagamento del contributo unificato, presso il Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro ed ha preso il n. 1696/2016 RG;

che, con decreto di pari data del 30.9.2016, il Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. designato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 25.10.2016, ore 10,30, autorizzando, ai sensi dell'art. 151 cpc, anche la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR, così come era stato richiesto;

che la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso alla P.A. resistente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e, quindi, ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc, così come disposto dal Giudice, mediante pubblicazione nel sito del MIUR;

che, all'udienza del 25.10.2016, è comparso per il MIUR – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina il funzionario delegato il quale ha depositato apposita memoria difensiva che qui di seguito, integralmente, si riporta:

“ON. TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

-SEZIONE LAVORO -

(G.U.L. Dott.ssa Totaro ; R.G. 1696/16; UD.25 /10/2016)

Memoria difensiva

Per il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art. 417 bis, del Dott. Antonino Cernuto, giusto atto di individuazione allegato, il quale elegge domicilio presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, in Via San Paolo, 361 ex IA1, pec: uspme@postacert.istruzione.it:



resistente

contro

la docente **Marchetta Gaetana Fortunata**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Marchese.

ricorrenti

IN FATTO E IN DIRITTO.-

1. - Con ricorso ex art. 700 del 30/09/2016, la docente Marchetta Gaetana Fortunata, docente della scuola primaria, adiva codesto On. Tribunale del Lavoro per ottenere il diritto, in via di urgenza, all'assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina, con relative domande subordinate.

Riferiva la docente di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2015/16 sottoscritto presso l'UST di Messina, e di essere stata trasferita dall'01/09/2016 in Veneto, ambito territoriale 014 Treviso.

Riferiva inoltre di essere inserita nelle GAE della Provincia di Messina, e sulla scorta di tale inserimento ambirebbe ad essere destinata presso una sede della regione Sicilia o regione limitrofa ad essa, Calabria e via a salire come si riscontra dalla domanda di mobilità.

Tramite la presente memoria si costituisce l'Amministrazione resistente, contestando in toto quanto ex adverso esposto sia in punto di fatto che in diritto per le seguenti ragioni.

2- In via preliminare si eccepisce il difetto di competenza territoriale dell'On. Giudice adito in favore del Tribunale di Treviso, sede attuale in cui la ricorrente presta servizio.

Come ammesso dalla stessa ricorrente in ricorso, la docente Marchetta è stata assunta presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina con contratto a tempo indeterminato ed è stata successivamente trasferita a Treviso, attuale sede di servizio.

Pertanto a decidere la controversia dovrebbe essere il giudice del luogo in cui attualmente la ricorrente presta servizio, ossia il Tribunale del Lavoro di Treviso.

3- Nel merito, si eccepisce che il ricorso introduttivo è carente di entrambi i presupposti per la concessione di un provvedimento di urgenza.

In primo luogo, si rileva che la ricorrente ha partecipato alla fase C dei trasferimenti di cui all'art. 6 CCNI08/04/2016, ossia alla fase destinata ai docenti assunti nell'a.s. 2015/16.

A seguito del movimento, la docente ha ottenuto il trasferimento a Treviso esito di una procedura nazionale gestita dal sistema informativo del MIUR basato su criteri e parametri univoci a livello nazionale.

La ricorrente insiste sulla disparità di trattamento fra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/16 fra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, inoltre la disparità di trattamento si ravvisa anche con gli assunti entro il 2014/15 che potevano essere trasferiti su scuola e non su ambito. A questo si aggiunge anche il punteggio della ricorrente superiore a quasi tutti i



docenti provenienti dal concorso 2012.

Ebbene l'Ufficio Scolastico di Messina ha valutato la domanda di mobilità attribuendole il punteggio relativo ai titoli di servizio e culturali dichiarati dalla docente, punteggio, per altro, corretto e non contestato dalla ricorrente. A seguito dei movimenti, la docente, è stata assegnata in ambito nazionale in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità e ritenuta disponibile dal sistema di elaborazione basato su criteri dettati dal CCNI sulla mobilità e tradotti in termini matematici dall'algoritmo che ha generato i movimenti. Pertanto la procedura delle operazioni che ha prodotto i movimenti era contenuta nel CCNI sulla mobilità che ogni anno regola i trasferimenti del personale della scuola e non nella legge 107/2015 che invece conteneva le norme relative al piano di assunzione a tempo indeterminato dei docenti.

Il ricorso appare carente sia del periculum, in quanto la docente ha partecipato alla fase nazionale dei movimenti ed è stata assegnata ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda sia del fumus in quanto l'amministrazione ha agito correttamente movimentando i docenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI del 08/04/2016 sulla mobilità e in base ai principi dettati dalla l. 107/2015.

Per le motivazioni suesposte, il ricorso del cui trattasi appare totalmente infondato e si chiede a codesto On.le Tribunale di voler rigettare il gravame proposto.

P.Q.M.

voglia codesto On. Tribunale del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite.

Messina, li 24/10/2016 ...”;

che, nella stessa udienza, come si evince dal relativo verbale, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata ha contestato nel merito il contenuto della memoria difensiva del MIUR riportandosi al proprio ricorso, chiedendo termine per potere controdedurre, ma, nel contempo, aderendo all'eccezione preliminare di competenza territoriale;

che, con ordinanza pronunciata nella stessa udienza, preliminarmente, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione ed ha dichiarato territorialmente competente il Tribunale del Lavoro di Treviso, assegnando alle parti il termine di gg. 30 per la riassunzione del processo a questo Giudice: “ ... il GL rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio appare fondata, in quanto al momento della proposizione della domanda la sede di servizio della ricorrente si trovava a Treviso; visto l'art. 413, 5° c., cpc dichiara la propria incompetenza per territorio e assegna alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Treviso, in funzione di GL, ... ”;



che, conseguentemente, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata ha interesse a riassumere, tempestivamente, il giudizio per proseguirlo davanti al Giudice dichiarato competente, facendo così salvi gli atti processuali già posti in essere, per sentire accogliere nel merito il ricorso, e quindi le domande ivi formulate, tanto più avendo la necessità di una pronuncia d'urgenza;

ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, insiste nell'accoglimento delle domande già formulate nel ricorso introduttivo, già sopra interamente riportato, ma che qui, per mera completezza, si ribadiscono, e quindi nell'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Messina);

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014) - e quindi nell'Istituto Comprensivo di Spresiano (TV) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana



Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 d docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale della Provincia di Treviso (Veneto ambito 0014) – e quindi nell'Istituto Comprensivo di Spresiano (TV) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0016, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5) Sempre preliminarmente – tenuto anche conto che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza, per quanto era stato chiesto, previa apposita autorizzazione ex art. 151 cpc espressa nello stesso predetto provvedimento, sono stati notificati ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR - in quanto sempre da considerare, quelli qui di



seguito indicati, come controinteressati e tenuto conto del rilevante numero di tali docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nel bollettino della mobilità contenente l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 34 e/ di 40 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Triepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) – essendo, per l'appunto, un numero rilevante e senza indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;



8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Trattandosi di prosecuzione del giudizio avviato davanti al Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro - presso il quale è stato già versato, in quanto di valore indeterminabile in materia di lavoro, il contributo unificato è di euro 259,00 – nulla è in più dovuto.

Si produce: ordinanza del Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. unitamente al relativo verbale di udienza del 25.10.2016; ricorso introduttivo; decreto di fissazione udienza; nota di iscrizione a ruolo del ricorso depositato al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G.; contributo unificato; documentazione prodotta con il deposito del ricorso introduttivo [copia stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 18.10.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola elementare statale nella Regione Sicilia; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola materna statale nella Regione Sicilia); copia della proposta di assunzione; copia del provvedimento di assegnazione della sede provvisoria all'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia del contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 stipulato con I.C. Ugo Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia della domanda di mobilità; comunicazione del MIUR di assegnazione sede Veneto Ambito 0014 del 29.7.2016; comunicazione email di assegnazione I.C. Spresiano in provincia di Treviso del 24.8.2016; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; copia stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia del bollettino dei movimenti dell'USP di Treviso, in ordine alfabetico; reclamo del 3.8.2016; richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; copia dello stato di servizio della ricorrente; copia della tabella di prossimità tra province italiane; copia della nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P.]; documentazione prodotta prima dell'udienza del 25.10.2016 (attestazione pec della notifica del ricorso promosso da Marchetta Gaetana contro il MIUR, del decreto di fissazione udienza



e della procura alle liti, avvenuta per via telematica, al MIUR, al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al MIUR Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; attestazione da parte del MIUR, datata 4.10.16 della avvenuta pubblicazione, sul sito del MIUR, in particolare tra le news di area Ministero e nelle aree telematiche "Atti di notifica", di quanto disposto dal Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro); videata polisweb del fascicolo telematico Punto di Accesso Giuffrè; sentenza Cass. civ. sez. lav. n. 280/2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi; ordinanza del Tribunale di Taranto; ordinanza del Tribunale di Trani; ordinanza del Tribunale di Patti.

Messina/Treviso, 14.11.2016

avv. Giovanni Marchese



PROCURA ALLE LITI

RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO MA MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO A CUI SI RIFERISCE E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO CUI SI RIFERISCE E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO AI SENSI DELL'ART. 83 CPC E DELL'ART. 18, COMMA 5, DEL DM N. 44/2011

Per rappresentare e difendere la sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata (C.F.: [REDACTED] [REDACTED]), nata a [REDACTED], residente a [REDACTED], nel presente giudizio conferisco mandato all'avv. Giovanni Marchese, con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30 (fax 090/679645 – pec marchese.giov@pec.giuffre.it), conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire, conciliare e transigere la lite, nominare procuratori domiciliatari e consulenti di parte, rinunciare agli atti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto difensore.

Dichiaro essere stata da questi informata, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, e smi, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e segg. dello stesso predetto D.L..

Dichiaro di essere stata edotta del grado di complessità dell'incarico che con il presente atto conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, e a tal fine prendo atto che il compenso verrà determinato nel rispetto del D.M. n. 55/2014.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, e smi, che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando in d'ora il relativo trattamento.

Si elegge domicilio presso lo studio.

Gaetana Fortunata Marchetta

avv. Giovanni Marchese
Per autentica

